



MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO X AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI ROMA
**LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE
ARISTOFANE**

Via Monte Resegone, 3 - 00139 Roma
☎ 06.121125005 - ☎ 06.67663839
✉ rmpc200004@istruzione.it – rmpc200004@pec.istruzione.it
Cod.Scuola RMPC200004 - Distretto XII – 3° Municipio (ex 4°) – C.f. 80228210581
U.R.L. - www.liceoaristofane.it

DELIBERA N° 5 del 15/02/2023

Il Consiglio d'Istituto

Sentito il Dirigente scolastico

DELIBERA

In base all'art. 4 del D.L. 104 entrato in vigore il 12/9/2013 (*che si riporta in calce*) è fatto **DIVIETO A CHIUNQUE DI FUMARE IN TUTTI I LOCALI DELL'EDIFICIO SCOLASTICO, compresi i SERVIZI IGIENICI e le AREE ESTERNE**. Il Consiglio d'Istituto, nella seduta del 2 dicembre 2013, ha adeguato il Regolamento d'Istituto (appendice 1) alle disposizioni di legge.

I docenti tenuti alla vigilanza secondo la frazione di tempo inclusa nel proprio orario di servizio, vigileranno al fine di far rispettare il divieto e segnaleranno in Presidenza o in Vice Presidenza i nominativi di coloro che non rispettano le presenti disposizioni.

Analogo controllo si effettuerà in tutte le aree esterne di pertinenza della scuola.

Nel caso di contravvenzione commessa da parte di alunno minore, in tutte le situazioni in cui esiste l'impossibilità pratica da parte del docente di vigilare sul comportamento del minore (es. allievo autorizzato ad andare in bagno), la responsabilità del comportamento contravventivo va ricondotta alla "culpa in educando" a carico del

genitore (art. 2048 c.c.) e la relativa sanzione amministrativa va quindi notificata, per l'oblazione, al genitore /affidatario dell'allievo minore"

Alcuni docenti e ATA sono nominati per l'accertamento delle infrazioni alla L. 584/75 e s.m.i. (divieto di fumo) e, in qualità di pubblici ufficiali, irrogheranno le sanzioni pecuniarie previste (da 27,50 a 275 €) ai sensi della L. 448/2001.

Per gli studenti il Dirigente Scolastico, o suo delegato, provvederà inoltre, in caso di violazione, all'ammonizione scritta sul registro di classe e alla comunicazione alla famiglia.

I divieti relativi al regolamento anti-fumo si applicano anche alle sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'istituto, e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

Si sottolinea l'importante valore di tutela della salute rappresentato dalle norme anti-fumo. La scuola promuoverà sul tema iniziative educative specifiche di sensibilizzazione.

Si confida nel senso di responsabilità e nello spirito di collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica.

Art. 4 D.L. 104/2013

1. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma

1 e' inserito il seguente: «1-bis. Il divieto di cui al comma 1 e'

esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni ((

del sistema educativo di istruzione e di formazione».))

((1-bis. Il personale delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione incaricato dal dirigente, a norma

dell'articolo 4, lettera b), della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996, quale preposto alla applicazione del divieto non puo' rifiutare l'incarico. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attivano incontri degli studenti con esperti delle aziende sanitarie locali del territorio sull'educazione alla salute e sui rischi derivanti dal fumo.))

2. E' vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi ((e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione,)) comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunita' di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonche' presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 e' soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.

4. ((I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per

essere successivamente riassegnati allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. I proventi medesimi sono destinati dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa, ove necessario, con gli altri Ministeri interessati, alle singole istituzioni che hanno contestato le violazioni, per essere successivamente utilizzati per la realizzazione di attivita' formative finalizzate all'educazione alla salute.))